

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori VERALDI, CASTELLANI Pierluigi
e RESCAGLIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1996

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative
in materia di pubblica istruzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ripropone alcune delle disposizioni - concernenti il settore della scuola - oggetto, nel corso della passata legislatura, dapprima di decreti-legge più volte reiterati e successivamente di un disegno di legge che, approvato dalla Camera il 20 settembre 1995, si trovava all'esame della 7^a Commissione del Senato allorché intervenne l'anticipato scioglimento del Parlamento (v. atto Senato n. 2136, XII legislatura). Stante la loro perdurante validità si è ritenuto di richiamarle nella stessa formulazione, con le sole modifiche riguardanti le fasi temporali di applicazione, che vengono fissate con decorrenza dall'anno scolastico 1997-1998.

L'articolo 1 detta alcune disposizioni per la proroga di termini in materia di indizione e svolgimento di procedure concorsuali per il personale scolastico e di utilizzazione delle graduatorie.

Il comma 1 prevede la proroga delle graduatorie per le supplenze nelle accademie e nei conservatori per il solo anno 1997-1998. Per l'anno scolastico 1998-1999 il Ministero dovrà procedere alla compilazione delle nuove graduatorie in base alla legislazione vigente. La norma prevede infatti che il primo aggiornamento delle graduatorie nazionali dovrà essere completato in tempo utile per l'anno scolastico 1998-1999.

Con riferimento al comma 2, si ricorda che l'articolo 3, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 24 (cosiddetta «legge Biscardi»), consentiva l'accesso degli insegnanti di scuola materna ai concorsi per il personale direttivo della scuola elementare; il comma 2 dello stesso articolo 3 estendeva la predetta disposizione anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1992. Il comma 2 in esame estende la disposizione anche ai candidati ammessi con riserva al concorso di-

rettivo indetto con decreto ministeriale 12 aprile 1990, che non era stato preso in considerazione dalla «legge Biscardi».

Il comma 3 prevede la possibilità di immissione in ruolo - purchè in possesso dei prescritti requisiti alla data della scadenza del bando - dei docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, bandito ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

Il comma 4 dispone la proroga delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione, consentendone l'utilizzo per la copertura dei posti vacanti e disponibili alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 5 sancisce la proroga, di un anno, della durata in carica degli attuali organi collegiali, originariamente prevista nel decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, non convertito, e poi inserita nel citato disegno di legge atto Senato n. 2136 della XII legislatura.

L'articolo 2 prevede:

a) la partecipazione, a pieno titolo, degli insegnanti tecnico-pratici al consiglio di classe (comma 1) con la conseguente rideeterminazione delle modalità di formulazione delle proposte di voto da parte dei docenti nel caso di insegnamenti svolti in compresenza (comma 2);

b) la partecipazione degli assistenti delle accademie di belle arti al collegio dei docenti e la loro possibilità di essere chiamati a far parte delle commissioni d'esame (comma 4);

c) alcune limitate modifiche in materia di conservatori di musica al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia

di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (comma 5);

d) la validità, ai soli fini della durata del servizio all'estero, dei provvedimenti di mantenimento, per i periodi compresi tra il 1° settembre 1992 e il 31 agosto 1997, disposti a favore del personale della scuola anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (comma 6);

e) il trasferimento ai ruoli statali del personale di ruolo di segreteria, tecnico e ausiliario, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali (commi da 7 a 12); si tratta di questione da tempo dibattuta e che il testo cerca finalmente di risolvere anche attraverso la riduzione dei trasferimenti statali agli enti locali in misura corrispondente agli oneri attualmente sostenuti dagli enti locali stessi per il personale di cui sopra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per l'anno scolastico 1993-1994 ai sensi dell'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successivamente prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, sono ulteriormente prorogate per l'anno scolastico 1997-1998. Il primo aggiornamento delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori dovrà essere completato in tempo utile per il conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 1998-1999.

2. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 24, si applica anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 12 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale, n. 56-*bis* del 17 luglio 1990. Restano in ogni caso valide le nomine e le assegnazioni già disposte; le nomine dei candidati indicati al primo periodo del presente comma hanno decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e decorrenza economica dalla data di assunzione in servizio, nei limiti dei posti disponibili dopo i trasferimenti effettuati per il predetto anno scolastico.

3. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del persona-

le direttivo, indetto ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorchè ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti ruoli purchè in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza prevista dal bando del suddetto concorso. Le immissioni in ruolo sono effettuate ai sensi delle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nei posti già assegnati con riserva o comunque disponibili.

4. La proroga stabilita dall'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica a tutte le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti ministeriali 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988, comprese quelle approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del 1994. L'amministrazione scolastica provvederà, in deroga alla previgente normativa, alla copertura di tutti i posti di ispettore tecnico comunque vacanti e disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzando le graduatorie concorsuali di cui al presente comma ad esaurimento delle stesse e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La durata in carica dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici provinciali, dei consigli scolastici distrettuali, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli direttivi degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi è prorogata nel limite massimo di un anno, secondo termini da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

(Ulteriori disposizioni in materia di pubblica istruzione)

1. Gli insegnanti tecnico-pratici fanno parte, a pieno titolo, del consiglio di classe

di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono determinate le modalità di formulazione di distinte e autonome proposte di voto da parte dei docenti, nel caso di insegnamenti svolti in compresenza, ai fini dell'attribuzione di un unico voto da parte del consiglio di classe.

3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Gli assistenti delle accademie di belle arti fanno parte del collegio dei docenti e possono essere chiamati dai direttori a far parte delle commissioni d'esame presiedute, presso le rispettive istituzioni, dal direttore, da un docente di ruolo o da un docente non di ruolo.

5. Al testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 239, il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 251, le parole «Gli orari ed i programmi di insegnamento e» sono sostituite dalle seguenti: «Gli orari di insegnamento ed i programmi»;

c) all'articolo 261, comma 2, lettera a), dopo le parole: «ad istituire», sono inserite le seguenti: «scuole o».

6. Sono validi, ai soli fini della durata del servizio all'estero, i provvedimenti di mantenimento all'estero, per i periodi compresi tra il 1° settembre 1992 e il 31 agosto 1997, disposti a favore del personale della scuola ai sensi dell'articolo 18, ottavo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604, e dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. È data facoltà ai soggetti interessati di revocare la domanda di collocamento a riposo connessa con il mantenimento in servizio all'estero, presentata ai sensi del medesimo

articolo 18 della citata legge n. 604 del 1982, al fine del conseguimento del trattamento minimo di pensione secondo l'ordinamento vigente alla scadenza del periodo di mantenimento all'estero.

7. Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario di ruolo, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti.

8. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

9. L'inquadramento di cui ai commi 7 e 8 avviene secondo criteri e modalità fissati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e per la funzione pubblica, e deve essere comunque completato entro il termine del terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le dotazioni organiche relative ai posti già occupati con personale di segreteria, tecnico e ausiliario dipendente dagli enti locali sono determinate secondo i criteri previsti, per le qualifiche funzionali corrispondenti, dalla tabella n. 3 annessa al testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, si provvede a stabilire le corrispondenze per le qualifiche non previste dalla predetta tabella.

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, senti-

te l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), è determinato l'ammontare degli oneri sostenuti dagli enti locali per il personale di cui ai commi 7 e 8 nell'anno finanziario precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi da 7 a 11, si procede, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali fino alla misura determinata ai sensi del comma 11 e al contestuale incremento dei relativi capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.